





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali e comunali **2018**



L'Ufficio elettorale di sezione
e le operazioni di votazione
e di scrutinio



Parte III

Scrutinio

Effettuare lo scrutinio significa valutare il contenuto delle schede di votazione individuando le schede che contengono voti validi e quelle che invece contengono voti nulli. L'operazione, pertanto, richiede la conoscenza delle diverse modalità di espressione del voto previste dalle norme vigenti.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali

La circoscrizione per l'elezione del presidente della Regione coincide con il territorio regionale. Invece, per l'elezione del consiglio regionale, il territorio della Regione è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali. I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano in ciascuna circoscrizione liste di candidati alla carica di consigliere. L'insieme delle liste presentate dallo stesso partito nelle diverse circoscrizioni costituisce il gruppo di liste di quel partito.

Sulla scheda di votazione è riportato il nominativo di ciascun candidato alla carica di presidente, con il contrassegno o i contrassegni che contraddistinguono la sua candidatura. Alla destra del nominativo del candidato presidente sono riportati i contrassegni delle liste, con a fianco lo spazio per esprimere il voto di preferenza.

Il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">X</div> </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> </div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato alla carica di presidente;⁷³

⁷³ Articolo 25, comma 2, della l.r. 17/2007.

1	Nome e cognome del candidato presidente	⊗ (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato alla carica di presidente;

1	Nome e cognome del candidato presidente	1 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, senza tracciare alcun segno di voto nello spazio della scheda riservato ai voti di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato presidente, anche nel caso di collegamento con una sola lista.⁷⁴ Lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono il candidato alla carica di presidente;⁷⁵

⁷⁴ Articolo 25, comma 3, della l.r. 17/2007.

⁷⁵ Articolo 45, comma 2, della l.r. 28/2007.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato appartenente alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e del candidato consigliere, che si estende anche al collegato candidato presidente collegato;⁷⁶

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza;⁷⁷

⁷⁶ Articolo 25, commi 4 e 5, della l.r. 17/2007.

⁷⁷ Articolo 46, comma 2, della l.r. 28/2007.

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">X</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>




tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato presidente votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di presidente e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁷⁸

Modalità di espressione del voto nelle elezioni comunali




Sulla scheda di votazione, è riportato il nominativo di ciascun candidato alla carica di sindaco. Alla destra del nominativo del candidato sindaco sono riportati i contrassegni delle liste, con a fianco lo spazio per esprimere il voto di preferenza.

Le modalità di espressione del voto sono le stesse in tutti i comuni. L'unica diversità è rappresentata dalla possibilità per l'elettore, **nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, di esprimere un **voto disgiunto**, ossia di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale tra loro non collegati. Pertanto, nelle elezioni comunali il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

⁷⁸ Articolo 25, comma 1, della l.r. 17/2007.

Nome e cognome	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
(Candidato alla carica di sindaco)		
	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome		
(Candidato alla carica di sindaco)		
	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato alla carica di sindaco;⁷⁹

Nome e cognome	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
(Candidato alla carica di sindaco)		
	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome		
(Candidato alla carica di sindaco)		
	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato alla carica di sindaco;⁸⁰

⁷⁹ Articoli 12, comma 2, e 14, comma 2, della l.r. 19/2013.

⁸⁰ Articoli 12, comma 3, e 14, comma 4, della l.r. 19/2013.

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento del sindaco con una sola lista;⁸¹

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

⁸¹ Articoli 12, comma 2, e 14, comma 2, della l.r. 19/2013.

Nome e cognome	1	<i>Caio Tizia</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		
	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome		
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati appartenenti alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e dei candidati, che si estende anche al collegato candidato sindaco.⁸² Se l'elettore esprime due preferenze, i candidati preferiti non devono appartenere allo stesso genere, pena la nullità della seconda preferenza.

Nome e cognome	1	<i>Tizio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		
	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome		
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza per uno o due candidati.⁸³

⁸² Articoli 12, comma 2, e 14, comma 2, della l.r. 19/2013.

⁸³ Articolo 64, comma 2, della l.r. 19/2013.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 3 </div> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Solo nei comuni con più di 15.000 abitanti, tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di sindaco e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁸⁴

Nei **comuni sino a 15.000 abitanti**, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto, è valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista.⁸⁵

Principi generali dello scrutinio

30. Principio del "favor voti"

Fermo restando che spetta al presidente dell'Ufficio, sentiti gli scrutatori, decidere sull'attribuzione o meno dei voti, nel corso dello scrutinio i casi dubbi, fermo restando che spetta al presidente dell'Ufficio, sentiti gli scrutatori, decidere sull'attribuzione o meno dei voti, devono essere risolti facendo riferimento ad alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del "favor voti". In base a tale principio la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.⁸⁶

Ciò significa che il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge (cfr. le modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, l'elettore non sia riconoscibile e, dall'altro, la sua volontà risulti manifesta (univocità del voto).⁸⁷

Il principio del "favor voti" non si applica quando la scheda non è conforme alla legge o non è stata autenticata oppure presenta scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

⁸⁴ Articolo 14, comma 3, della l.r. 19/2013.

⁸⁵ Articolo 63, comma 4, della l.r. 19/2013.

⁸⁶ Articolo 45, comma 1, della l.r. 28/2007; articolo 63, comma 1, della l.r. 19/2013.

⁸⁷ Consiglio di Stato, Sezione V, 2291/2001.

31. Principio di non riconoscibilità del voto

I segni che possono rendere riconoscibile il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

Ad esempio, secondo il Consiglio di Stato, **non sono segni di riconoscimento:**⁸⁸

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l'indicazione errata comunque non impedisca l'identificazione del candidato;
- c) segni superflui, giustificabili come espressione rafforzativa del voto. Ad esempio, è stato considerato segno rafforzativo dell'intenzione dell'elettore di votare il candidato sindaco l'irregolarità consistente nella mancanza di crocesegno sul simbolo della lista e nella trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza;
- d) l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, **rappresentano segni di riconoscimento** idonei ad invalidare il voto:⁸⁹

- a) il motto "*sei forte*", riferito al candidato in favore del quale è espressa la preferenza;
- b) la frase "*candidato alla carica di consigliere*" apposta dall'elettore;
- c) le parole "*SI*" oppure "*OK*" scritte sulla riga riservata all'espressione della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

32. Principio della univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in maniera tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato.

Ad esempio, **non sono modalità univoche di espressione del voto:**⁹⁰

- a) il voto espresso per due candidati alla carica di presidente o di sindaco, per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l'indicazione della sola preferenza, senza altri segni di voto, per un candidato di una determinata lista espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa rispetto a quella di appartenenza.

⁸⁸ Consiglio di Stato, Sezione V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

⁸⁹ Consiglio di Stato, Sezione V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

⁹⁰ Consiglio di Stato, Sezione V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

Le operazioni di scrutinio

Alle ore 8.00 del lunedì successivo al giorno della votazione l'Ufficio dà inizio alle operazioni di scrutinio. In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, l'Ufficio effettua lo scrutinio relativo, nell'ordine, alle elezioni regionali e comunali.

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti e dopo aver designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio allo scrutinio.

Nel corso dello scrutinio tutti i componenti dell'Ufficio devono essere sempre presenti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli elettori della sezione e i rappresentanti di lista.

33. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio: ⁹¹

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di presidente o di sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere a), b) e c) le schede contenenti voti di preferenza e voti di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente. Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente o di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno della lista votata e il nominativo del candidato alla carica di consigliere al quale eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Il segretario, registra nei prospetti delle tabelle di scrutinio (è prevista una sola copia di tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente/sindaco e una sola copia per l'elezione del consiglio regionale/comunale) il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di presidente o di sindaco, da ciascuna lista e, da ciascun candidato alla carica di consigliere.

⁹¹ Articolo 44, commi 5, 6 e 7, della l.r. 19/2013; articolo 62, commi 5, 6 e 7, della l.r. 19/2013.

Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

34. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto né di altro tipo.⁹² Tali schede sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio, nel prospetto "*Schede bianche*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e sono firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/b R* (elezioni regionali) o nella *Busta 5/ter C* (elezioni comunali).

35. Casi di nullità nelle elezioni regionali

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A Schede nulle

Le schede sono nulle quando:⁹³

- presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non sono quelle conformi al modello approvato dalla legge o non risultano autenticate;
- i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato presidente né quale lista l'elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato alla carica di presidente; l'aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di presidente (senza aver votato per un candidato alla carica di presidente).

La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di presidente determina sempre la nullità della scheda.⁹⁴

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale.

B Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente

Il caso ricorre quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di presidente, non è possibile individuare con certezza per quale lista l'elettore ha votato.

⁹² Articolo 45, comma 4, della l.r. 28/2007; articolo 63, comma 2, della l.r. 19/2013.

⁹³ Articolo 45, comma 5, della l.r. 28/2007.

⁹⁴ Articolo 45, comma 6, della l.r. 28/2007.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato alla carica di presidente, ha votato più liste tutte collegate al medesimo candidato.⁹⁵

Il voto valido per il presidente viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente. Il voto di lista nullo viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale, nel prospetto "*Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente*". Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

C

Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi:⁹⁶

- a) in eccedenza alla prima preferenza;
- b) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- c) numericamente anziché nominativamente;
- d) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.⁹⁷

Una scheda non può contenere un voto di preferenza valido se non è stato anche attribuito un voto valido alla lista; la nullità del voto di lista determina infatti in ogni caso la nullità del voto di preferenza.⁹⁸

I voti di preferenza nulli sono registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale, nei prospetti relativi ai singoli candidati di ciascuna lista. Il numero dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato viene attestato nel **paragrafo 21.** del verbale. Va precisato che nelle tabelle di scrutinio e nel verbale possono essere registrati e attestati esclusivamente i voti di preferenza nulli che rientrano nei casi di nullità di cui alle lettere a), e b), in quanto soltanto questi risultano riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lettere c) e d)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure è possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il presidente e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione

⁹⁵ Articolo 45, comma 3, della l.r. 28/2007.

⁹⁶ Articolo 46, comma 4, della l.r. 28/2007.

⁹⁷ Il caso, ad esempio, si verifica quando nella stessa lista sono compresi candidati con lo stesso cognome e la preferenza viene espressa indicando il solo cognome del candidato. Diverso è il caso in cui vi sia identità di cognome tra candidati di liste diverse; in questo caso la preferenza espressa indicando il solo cognome nello spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112).

⁹⁸ Articolo 46, comma 4-bis, della l.r. 28/2007.

e sono firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/b R*.

37. Casi di nullità nelle elezioni comunali

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A Schede nulle

Le schede sono nulle quando:⁹⁹

- presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non sono quelle conformi al modello approvato dalla legge o non risultano autenticate;
- i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato sindaco né quale lista di candidati alla carica di consigliere l'elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato alla carica di sindaco; l'aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di sindaco (senza aver votato per un candidato alla carica di sindaco).

La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina sempre la nullità della scheda.¹⁰⁰

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19** del verbale.

B Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco

Il caso ricorre quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, non è possibile individuare con certezza per quale lista l'elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato alla carica di sindaco, ha votato più liste collegate al medesimo candidato.¹⁰¹

Inoltre, il caso si verifica anche quando, nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elettore ha espresso un voto disgiunto.¹⁰²

⁹⁹ Articolo 63, comma 3, della l.r. 19/2013.

¹⁰⁰ Articolo 63, comma 6, della l.r. 19/2013.

¹⁰¹ Articolo 63, comma 5, della l.r. 19/2013.

¹⁰² Articolo 63, comma 4, della l.r. 19/2013.

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco. Il voto di lista nullo viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco*". Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

C

Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi: ¹⁰³

- a) in eccedenza alle prime due preferenze;
- b) espressi per un secondo candidato dello stesso genere del primo;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- d) numericamente anziché nominativamente;
- e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. ¹⁰⁴

Una scheda non può contenere un voto di preferenza valido se non è stato anche attribuito un voto valido alla lista; la nullità del voto di lista determina infatti in ogni caso la nullità del voto di preferenza. ¹⁰⁵

I voti di preferenza nulli sono registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nei prospetti relativi ai singoli candidati di ciascuna lista. Il numero dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato viene attestato nel **paragrafo 21.** del verbale. Va precisato che nelle tabelle di scrutinio e nel verbale possono essere registrati e attestati esclusivamente i voti di preferenza nulli che rientrano nei casi di nullità di cui alle lettere a), b) e c), in quanto soltanto questi risultano riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lettere d) ed e)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure è possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e sono firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C.*

38. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di presidente o di sindaco, del voto per le liste di candidati alla carica di

¹⁰³ Articolo 64, comma 4, della l.r. 19/2013.

¹⁰⁴ Il caso, ad esempio, si verifica quando nella stessa lista sono compresi candidati con lo stesso cognome e la preferenza viene espressa indicando il solo cognome del candidato. Diverso è il caso in cui vi sia identità di cognome tra candidati di liste diverse; in questo caso la preferenza espressa indicando il solo cognome nello spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112).

¹⁰⁵ Articolo 64, comma 5, della l.r. 19/2013.

consigliere e del voto di preferenza.

Spetta al presidente dell'Ufficio, quando ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decidere se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.¹⁰⁶

Il numero dei voti contestati viene attestato nel **paragrafo 22.** del verbale.

Nel registrare i voti contestati nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di presidente o di sindaco oppure a due diverse liste. Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente/sindaco e voto valido per una lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di presidente/sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente/sindaco collegato con la lista votata
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato presidente/sindaco

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e sono firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite:

- elezioni regionali: nella *Busta 5/c R* (Schede contenenti voti contestati e provvisoriamente attribuiti) o nella *Busta 5/d R* (Schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti);
- elezioni comunali: nella *Busta 5/ter C*.

Operazioni di controllo dello scrutinio e adempimenti conclusivi

39. Controllo dello scrutinio

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, le seguenti operazioni vengono svolte distintamente per ciascun tipo di elezione.

¹⁰⁶ Articolo 47, comma 1, della l.r. 28/2007; articolo 65, comma 1, della l.r. 19/2013.

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.¹⁰⁷

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel **paragrafo 26.** del verbale.

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e provvede all'invio delle stesse agli uffici elettorali competenti.

40. Formazione e invio delle buste nelle elezioni regionali

Il presidente dell'Ufficio:¹⁰⁸

- a) raccoglie nella *Busta 5/a R* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/b R* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il presidente, le schede contenenti voti di preferenza nulli e le carte relative ai reclami;
- c) raccoglie nella *Busta 5/c R* le schede contenenti voti contestati attribuiti e nella *Busta 5/d R* le schede contenenti voti contestati non attribuiti;
- d) inserisce nella *Busta 5 R* le buste *5/a*, *5/b*, *5/c* e *5/d*, insieme ad un esemplare del verbale e alle tabelle di scrutinio;
- e) raccoglie nella *Busta 6 R* le schede valide;
- f) inserisce nella *Busta 7 R* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore. La *Busta 5 R* e la *Busta 6 R* sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale.

42. Formazione e invio delle buste nelle elezioni comunali

Il presidente dell'Ufficio:¹⁰⁹

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5/quater C* le tabelle di scrutinio;

¹⁰⁷ Articolo 48, comma 1, lett. a), della l.r. 28/2007; articolo 66, comma 1, lett. a), della l.r. 19/2013.

¹⁰⁸ Articolo 49, comma 1, lett. a), b) e c), della l.r. 28/2007.

¹⁰⁹ Articolo 66, comma 1, lett. d), e), f) e g), della l.r. 19/2013.

- d) inserisce nella *Busta 5 C* le *Buste 5/bis, 5/ter e 5/quater*, insieme ad un esemplare del verbale;
- e) raccoglie nella *Busta 6 C* le schede valide;
- f) inserisce nella *Busta 7 C* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore. La *Busta 5 C* e la *Busta 6 C* sono trasmesse al comune per essere custodite sino all'inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti. Nei comuni con una sola sezione elettorale tali buste sono trasmesse al Servizio elettorale della Regione, al termine delle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, per le quali si rinvia alle "Istruzioni per la compilazione del verbale".

Lo scrutinio in caso di ballottaggio (elezioni comunali)

La scheda per il ballottaggio riporta i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti all'interno del rispettivo rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni delle liste collegate.¹¹⁰

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato sindaco.¹¹¹

Nello scrutinio relativo al ballottaggio valgono gli stessi principi generali sopra richiamati. In particolare, in base al principio del "favor voti", il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge, deve ritenersi valido quando l'elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti univoca. Pertanto, ad esempio, deve considerarsi valido il voto quando l'elettore:¹¹²

- ha tracciato un segno di voto, oltre che, come prescrive la legge, sul nominativo del candidato sindaco, anche su uno o più contrassegni delle liste allo stesso collegate;
- ha tracciato un segno di voto soltanto su uno o più contrassegni delle liste collegate allo stesso candidato;
- ha tracciato un segno di voto fuori dal rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di sindaco, purché sempre all'interno dello spazio che contiene il nominativo e i contrassegni delle liste collegate.

¹¹⁰ Articolo 16, comma 5, della l.r. 19/2013.

¹¹¹ Articolo 16, comma 6, della l.r. 19/2013.

¹¹² Articolo 16, comma 7, della l.r. 19/2013.